

BGer 1C 535/2021 vom 14. April 2023

Bundesgericht, 2023-04-14, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bger_1C_535_2021

FR: TF 1C 535/2021 du 14 avril 2023

IT: TF 1C 535/2021 del 14 aprile 2023

Regeste

Demolizionê e sgombero di un deposito attrezzi e rimozione di una recinzione | Pianificazione territoriale e diritto pubblico edilizio

Erwägungen

E. 1.1

Inoltrato contro una decisione finale dell'ultima istanza cantonale in materia edilizia e pianificatoria, il ricorso in materia di diritto pubblico è di massima ammissibile. La legittimazione del ricorrente è pacifica.

E. 1.2

Con il ricorso in materia di diritto pubblico si può far valere in particolare la violazione del diritto federale (art. 95 lett. a LTF), che il Tribunale federale applica d'ufficio (art. 106 cpv. 1 LTF). Secondo l' art. 42 cpv. 1 e 2 LTF , il ricorso dev'essere tuttavia motivato in modo sufficiente, spiegando nei motivi perché l'atto impugnato viola il diritto. Il Tribunale federale, che non è un'istanza di appello, esamina in linea di principio solo le censure sollevate (DTF 148 IV 205 consid. 2.6; 147 I 73 consid. 2.1). Quando il ricorrente invoca la violazione di diritti costituzionali (buona fede), il Tribunale federale, in applicazione dell' art. 106 cpv. 2 LTF , vaglia le censure solo se siano state esplicitamente sollevate e motivate in modo chiaro e preciso (DTF 147 I 73 consid. 2.1).

E. 2.1

La Corte cantonale ha osservato che secondo l'art. 43 della legge edilizia cantonale del 13 marzo 1991 (LE; RL 705.100), il Municipio ordina la demolizione o la rettifica delle opere eseguite in contrasto con la legge, i regolamenti edilizi o i piani regolatori, tranne il caso in cui le differenze siano minime e senza importanza per l'interesse pubblico. Ha poi ricordato che di massima quando l'autorità, come nella fattispecie, ha accertato la violazione materiale di un'opera edilizia nell'ambito di un procedimento sfociato in un diniego del permesso cresciuto in giudicato, essa non è tenuta a riesaminare la legalità dell'opera nell'ambito della procedura di demolizione, poiché tale decisione è, di principio, vincolante. Questo principio subisce un'eccezione quando siano fatte valere modifiche di fatto o di diritto rilevanti, suscettibili, con buone probabilità, di legalizzare l'opera mediante l'inoltro di un'istanza di riesame, rispettivamente l'avvio di una nuova procedura volta al rilascio del permesso. In questi casi, sotto il profilo del principio di proporzionalità, si giustifica quindi di sospendere la procedura di demolizione. Ha rilevato che, fuori del perimetro edificabile, le costruzioni formalmente illegali che non possono essere autorizzate neppure a posteriori devono in linea di principio essere rimosse, visto che non entra in considerazione una sanzione pecuniaria, misura sussidiaria prevista dal diritto cantonale. Ha poi accertato che il contestato ordine di ripristino è stato emanato in seguito al procedimento di rilascio del

permesso di costruzione in sanatoria, sfociato nel diniego del 24 maggio 2019, decisione passata in giudicato incontestata. Assodato che nel frattempo non sono intervenute modifiche di fatto o di diritto rilevanti, ciò che il ricorrente non pretende, la Corte cantonale ha concluso che l'illegalità materiale degli interventi litigiosi non può essere rimessa in discussione.

E. 2.2

Al riguardo il ricorrente si limita a osservare che in caso di modifiche di fatto e di diritto rilevanti, ch'egli non adduce, un riesame potrebbe essere giustificato. Aggiunge poi, in maniera generica, che in presenza di un'opera già autorizzata si dovrebbe riesaminare in maniera approfondita quali sue parti sarebbero ancora conformi all'autorizzazione concessa. Sostiene quindi che la Corte cantonale avrebbe applicato in maniera arbitraria l'art. 43 LE e violato l' art. 24 LPT (RS 700). Ora, come rettamente ritenuto dai giudici cantonali, egli avrebbe dovuto fare valere questa obiezione impugnando il diniego della licenza edilizia. Era infatti notorio che tale rifiuto avrebbe comportato l'adozione di un ordine di demolizione delle opere realizzate senza autorizzazione. Non si è quindi in presenza di un'applicazione arbitraria dell'art. 43 LE, applicato peraltro conformemente all'invalsa prassi (DTF 148 II 465 consid. 8.1; 147 IV 433 consid. 2.1).

E. 2.3

Le critiche, tardive, al rifiuto municipale del 24 maggio 2019 di rilasciare un permesso edilizio in sanatoria, sulle quali è incentrato a torto il ricorso, sono inammissibili. Quella decisione, passata in giudicato poiché non impugnata dinanzi al Consiglio di Stato, è infatti definitiva e non poteva quindi essere riesaminata dalla Corte cantonale, come a torto preteso dal ricorrente, e ancor meno essa può essere oggetto del ricorso in esame (DTF 148 II 536 consid. 9.5.1). Inoltre, il ricorrente nemmeno indica quali sarebbero le parti delle costruzioni autorizzate sotto il profilo formale. Ciò non è del resto ravvisabile, visto che con il diniego municipale del 24 maggio 2019 della licenza edilizia, la domanda di costruzione a posteriori per la posa di una recinzione e la realizzazione di un deposito attrezzi è stata negata integralmente. In tale ambito non si è quindi in presenza dell'accennato accertamento arbitrario dei fatti (al riguardo vedi DTF 147 I 73 consid. 2.2; 145 V 188 consid. 2). D'altra parte, nella decisione di diniego della licenza edilizia del 24 maggio 2019 è stato accertato che il deposito attrezzi è diverso da quanto autorizzato nella licenza edilizia del 28 gennaio 2004, motivo per cui il ricorrente non può avvalersi di una violazione del principio della buona fede e dell'affidamento (art. 5 cpv. 3 e art. 9 Cost. ; DTF 148 II 233 consid. 5.5.1; 146 I 105 consid. 5.1.1).

E. 2.4

Nella fattispecie è accertato, e il ricorrente lo riconosce, che la coltivazione di canapa in questione è esercitata quale attività agricola a scopo di svago. Ora, secondo l' art. 34 cpv. 5 OPT (RS 700.1) gli edifici e gli impianti per l'agricoltura esercitata a titolo ricreativo non sono considerati conformi alla zona agricola, anche qualora non siano voluminosi. Anche la recinzione, della quale il ricorrente ammette che non è comunque conforme alla costruzione autorizzata all'epoca dal Municipio, volta a proteggere da animali selvatici o da intrusi la citata coltivazione, non è quindi conforme alla zona agricola e dev'essere rimossa. Contrariamente all'assunto ricorsuale, l'illegalità delle opere litigiose è quindi data (sulle coltivazioni a carattere ricreativo nella zona agricola, le quali non adempiono il presupposto dell'ubicazione vincolata ai sensi dell' art. 24 LPT , vedi sentenze 1C_300/2021 dell'8

febbraio 2023 consid. 2.5 e 2.8 e 1C_371/2021 del 15 settembre 2022 consid. 4.3; cfr. anche sentenza 1C_598/2022 del 1° dicembre 2022 consid. 2 e 3).

E. 3.1

Il prevalente interesse pubblico a mantenere per principio libere da costruzioni le zone agricole e quindi a demolire le opere abusive è dato nella fattispecie (DTF 147 II 309 consid. 5.5 e rinvii; sentenza 1C_533/2021 del 19 gennaio 2023 consid. 5.1; PETER HÄNNI, Planungs-, Bau- und besonderes Umweltschutzrecht, 7a ed. 2022, pag. 386 seg.).

E. 3.2

In concreto è rispettato anche il principio della proporzionalità, che esige che il provvedimento sia idoneo e necessario a raggiungere lo scopo prefisso e che sussista un rapporto ragionevole tra questo scopo e i mezzi impiegati, rispettivamente gli interessi compromessi (art. 36 cpv. 3 Cost. ; DTF 148 II 392 consid. 8.2.1-8.2.4; 146 I 70 consid. 6.4 e 6.4.2). Al riguardo la Corte cantonale ha infatti ritenuto a ragione che le conseguenze economiche derivanti dal contestato ordine di demolizione al ricorrente, il quale ha posto le autorità di fronte al fatto compiuto, non sono decisive. Il principio della legalità e quello dell'uguaglianza esigono infatti che le costruzioni, come quelle litigiose, realizzate senza autorizzazione e che sono in contrasto col diritto materiale, devono essere demolite, poiché altrimenti sarebbe premiata l'inosservanza della legge: ciò non viola il principio di proporzionalità (cfr. DTF 132 II 21 consid. 6.4; sentenze 1C_371/2021 del 15 settembre 2022 consid. 4 e 1C_619/2014 del 24 febbraio 2015 consid. 4, in: RtiD II-2015 n. 14 pag. 53). In concreto, trattandosi di materiali facilmente amovibili, gli oneri per il ripristino di una situazione conforme al diritto non sono del resto per nulla sproporzionati rispetto all'interesse pubblico al rispetto del principio costituzionale della separazione dei comprensori edificabili da quelli non edificabili (DTF 147 II 309 consid. 5.5 e 5.6). Il ricorrente disattende inoltre che l'invocata garanzia di cui all' art. 26 cpv. 1 Cost. non tutela la proprietà in maniera illimitata, ma soltanto nei limiti fissati nell'interesse pubblico dall'ordinamento giuridico, segnatamente in concreto quelli pianificatori ed edilizi stabiliti dalla legislazione federale, disattesi nella fattispecie (DTF 146 I 70 consid. 6.1; 145 I 156 consid. 4.1; 145 II 140 consid. 4.1).

E. 3.3

Egli, sempre in maniera generica, insiste infine a torto sul tempo trascorso dalla realizzazione delle opere abusive e l'emanazione dell'ordine di demolizione (su questo tema vedi DTF 147 II 309 consid. 4 e 5.5, richiamata dalla Corte cantonale e con la quale egli non si confronta).

E. 4

Ne segue che, in quanto ammissibile, il ricorso dev'essere respinto. La domanda di gratuito patrocinio e di assistenza giudiziaria dev'essere respinta, visto che le conclusioni del ricorso erano prive di probabilità di successo fin dall'inizio (art. 64 cpv. 1 e 2 LTF). Vista la situazione finanziaria del ricorrente si può nondimeno, eccezionalmente, rinunciare a prelevare spese giudiziarie (art. 66 cpv. 1 secondo periodo LTF).

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.